NORME SUL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

# Art. 13

## Designazione di rappresentanti delle categorie produttive e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale

Il CNEL designa componenti di organismi pubblici secondo quanto previsto dalle leggi che ad esso attribuiscono il relativo potere. Le suddette designazioni vengono trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri ci al Ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione dell'assemblea del CNEL adottata nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 20.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1987, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro |
| Estremi | Legge 30 dicembre 1986, n. 936 |
| Titolo | II — Attribuzioni del cnel e modalità di svolgimento |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-consiglio-nazionale-dell-economia-e-del-lavoro/art-13-designazione-di-rappresentanti-delle-categorie-produttive-e-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it